

REGOLAMENTO
FONDO DI GARANZIA
Sezione 4: “ Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio”
POR CReO FESR Toscana 2007-2013
Linea 1 4 b 3)

1. **FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
 - 1.3 Soggetto Gestore

2. **SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità

3. **OPERAZIONI FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA**
 - 3.1 Programmi di investimento ammissibili
 - 3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.3 Operazioni finanziarie ammissibili
 - 3.4 Soggetti finanziatori
 - 3.5 Caratteristiche della garanzia
 - 3.6 Intensità dell'agevolazione
 - 3.7 Cumulo

4. **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione a corredo della domanda

5. **ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Cause di inammissibilità
 - 5.4 Valutazione dei programmi di investimento
 - 5.5 Concessione della garanzia
 - 5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
 - 5.7 Erogazione e estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

6. **VARIAZIONI, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E RENDICONTAZIONI**
 - 6.1 Variazioni

- 6.2 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie di impresa - Accolli
- 6.3 Obblighi del beneficiario
- 6.4 Dimostrazione delle spese ammissibili

- 7. **ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO**
 - 7.1 Attivazione della garanzia
 - 7.2 Cessione del credito garantito
 - 7.3 Procedure di recupero dei crediti

- 8. **VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**
 - 8.1 Controlli e ispezioni
 - 8.2 Revoca e recupero dell'aiuto
 - 8.3 Rinuncia
 - 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

- 9. **DISPOSIZIONI FINALI**
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali

- 10. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente intervento intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento con l'obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo regionale, in particolare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale delle imprese, l'incremento della loro capacità di generare innovazione, in attuazione della linea di intervento 1.4 b 3) del POR CREO Toscana Fesr 2007-2013 ed in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del POR CREO Toscana Fesr 2007-2013, consiste nella concessione di garanzie su finanziamenti a fronte dei seguenti programmi di investimento delle imprese:

- **Sviluppo aziendale:** programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente;
- **Acquisizione di attivi di uno stabilimento,** se connessi all'attuazione di un piano di crescita dell'attività dell'impresa.

L'intervento è attuato ai sensi dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GU L 187 del 26.06.2014).

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese". Inoltre, è emanato, nel rispetto della decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014.

Per quanto concerne la tipologia di procedimento adottata dal presente bando, si precisa che trattasi di procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000.

1.2 Dotazione finanziaria

Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di garanzia costituito con Delibera di G.R. n. 513 del 25.06.2013 – Sezione 4: "Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio" con la dotazione iniziale pari a € 3.000.000,00.

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con atti della Regione Toscana. L'ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo di garanzia alla data di ammissione.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Disciplina, politiche incentivi del commercio e attività terziarie della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana

¹ Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con Decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un’attività economica identificata come prevalente nell’unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

G – <i>Commercio all’ingrosso e al dettaglio</i> , con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02, 45.19.02, 45.2 , 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1
H – <i>Trasporto e magazzinaggio</i> , limitatamente alle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
I - <i>Attività di alloggio e ristorazione</i>
J – <i>Servizi di informazione e comunicazione</i> , ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63 (quest’ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)
M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i> limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11, 74.2, 74.3
N – <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i> , limitatamente alle divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3
P- <i>Istruzione</i> , limitatamente al gruppo 85.52
R- <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i> , limitatamente alla classe 96.04.20

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- 1.essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di

crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto² (DURC);

2. essere in regola con la normativa antimafia³ nei casi previsti dalla legge;
3. Siano in grado di far fronte secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere al servizio complessivo del debito (merito di credito), ad eccezione delle "operazioni di microcredito" vale a dire fino a € 25.000,00;
4. possedere, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00, un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo pari o superiore al 5%, per le imprese turistiche, e al 2% per le imprese commerciali culturali e del terziario, in uno degli ultimi due bilanci chiusi;
5. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di realizzazione dell'investimento;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al precedente paragrafo 2.1; in caso di impresa di nuova costituzione o nuova unità locale l'attività economica identificata come prevalente dovrà risultare da visura camerale alla data di realizzazione dell'investimento; in tal caso detta attività economica deve comunque risultare nell'oggetto sociale;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non trovarsi "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
9. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
10. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000;
11. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013.

³ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

13. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁵;
 - c) inserimento dei disabili⁶;
 - d) pari opportunità⁷;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f) tutela dell'ambiente⁸;
14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]⁹;
15. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 3.7;
16. possedere i requisiti di PMI.

I soggetti richiedenti non aventi una sede legale o operativa in Italia, devono dichiarare il possesso di analoghi requisiti nel paese di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 16) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella piattaforma on line di cui al paragrafo 4.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 11, 12 e 13.

Il soggetto gestore:

1. **prima della concessione della garanzia**, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁰:
 - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
 - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 8 e al punto 16, autocertificati dal beneficiario;
2. **dopo la concessione della garanzia**, procede al controllo a campione, a pena di revoca dell'ESL¹¹, dei requisiti autocertificati dei punti da 9 a 15.

⁵ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁶ Legge 12-03-1999 n. 68.

⁷ D.Lgs. n. 198/2006.

⁸ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

⁹ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007.

¹⁰ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

¹¹ Per le modalità di revoca si rinvia al paragrafo 8.2.

3. OPERAZIONI FINANZIARE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

3.1 Programmi di investimento ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia finalizzati a:

Sviluppo aziendale. Il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento o ampliare uno stabilimento esistente.

Acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che:

- sia connesso all'attuazione di un piano di crescita dell'attività dell'impresa e gli attivi vengano acquistati da investitori indipendenti., ossia soggetti che non abbiano rapporti di parentela entro il secondo grado con il titolare e/o il legale rappresentante dell'impresa;
- l'operazione avvenga a condizioni di mercato.

La semplice acquisizione di quote di un impresa non è considerata un investimento.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare i suindicati programmi di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente regolamento, presentano, unitamente alla domanda di aiuto uno specifico programma di investimento, che comprende:

- a) una descrizione dettagliata del programma di investimento e delle sue finalità, completa:
 - 1) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - 2) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento dell'investimento;
 - 3) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento. In caso di imprese di nuova costituzione o di imprese per cui la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica il piano finanziario deve prevedere una copertura dell'investimento da parte del finanziamento oggetto della garanzia non superiore all'80%.
- b) i preventivi relativi alle spese, di cui sopra, che devono essere completi di data, redatti su carta intestata del fornitore, da questo sottoscritti ed in corso di validità.

3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

Gli investimenti devono essere ancora da avviare alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014. I beneficiari hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla concessione della garanzia. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto,

della conferma d'ordine o, in mancanza, di emissione della fattura. Conseguentemente, non sono ammissibili le spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

Termine finale

Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dalle imprese beneficiarie entro e non oltre il 31.03.2017.

3.3 Operazioni finanziarie ammissibili

Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie (d'ora in avanti "finanziamenti") finalizzate a investimenti:

- finanziamenti;
- operazioni di locazione finanziaria;
- emissioni di obbligazioni ("mini bond").

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 1.500.000,00.

I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerati "operazioni di microcredito". Tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa .

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, comprensivo di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

I finanziamenti sono finalizzati agli investimenti da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

In particolare sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a:

A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale e purché sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purché sia presente una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato ed indipendente che attesti il valore di mercato del bene;
- ii. impianti aziendali;
- iii. macchinari e attrezzature varie, inclusi gli arredi;
- iv. hardware e software;
- v. edifici esistenti, o porzioni di essi, destinati esclusivamente all'attività dell'impresa
L'acquisto di edifici esistenti, nel limite del 50% della spesa ammissibile totale, costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia presente una perizia di stima, redatta da un tecnico abilitato e indipendente che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;
- c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della conclusione dell'investimento deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, nonché agibile ed operativo;

- vi. edifici di nuova costruzione, o porzioni di essi, nel limite del 50% della spesa ammissibile totale, destinati esclusivamente all'attività dell'impresa (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge). L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della conclusione dell'investimento deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, agibile ed operativo;
- vii. opere murarie e assimilate, inclusa l'impiantistica, sono ammissibili esclusivamente se realizzate nei locali adibiti all'attività dell'impresa:
Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali o immateriali sulla base di quanto disposto dai principi contabili;
- viii. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci necessari destinati esclusivamente all'attività. Lo standard ambientale non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 5.

Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai punti i, v e vi.

I costi per gli investimenti materiali sono ammissibili anche se acquistati nella condizione di usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico

Si specifica che le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ammissibili al presente bando, assolvendo ad una funzione risarcitoria e non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'IVA, e conseguentemente non determinano emissione di alcuna fattura. Alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%).

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di realizzazione dell'investimento.

B. Attivi immateriali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. Attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono considerati ammortizzabili;

- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammissibili le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- ii. i lavori in economia;
- iii. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- iv. gli interessi passivi;
- v. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- vi. gli immobili acquistati con il versamento, antecedente la domanda di aiuto, di somme in conto prezzo che, rappresentando l'anticipazione del corrispettivo pattuito, assumono rilevanza ai fini I.V.A. con conseguente obbligo di emettere la relativa fattura con stessa data del contratto preliminare;
- vii. l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito dell'investimento (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
- viii. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7
- ix. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- x. l'acquisizione dell'impresa nel suo complesso;

3.4 Soggetti finanziatori

Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d'intesa Regione-Banche-Soggetto gestore.

- a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- c) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, limitatamente alle operazioni di microcredito;
- d) le SGR di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e le Società di gestione armonizzate con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alle operazioni di "minibond".

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.

L'elenco dei soggetti finanziatori è disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it>.

3.5 Caratteristiche della garanzia

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

L'importo massimo garantito è fissato in euro 1.200.000,00 per singola impresa, e pari ad euro 1.800.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

3.6 Intensità dell'agevolazione

Le garanzie sui finanziamenti per investimenti sono concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni specifiche dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI".

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 i dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l'aiuto nel quadro del regime in questione.

In caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), è concesso un aiuto ai sensi del regolamento di esenzione vigente e/o a titolo de minimis, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il soggetto gestore comunica alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e b) l'eventuale commissione versata dall'impresa.

Nel caso degli investimenti relativi ad attivi materiali e immateriali di cui al paragrafo 3.3, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20% per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese.

3.7 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014.

In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti “ de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le richieste di garanzia sono presentate dalle imprese richiedenti al soggetto gestore con le modalità di seguito descritte, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del 01.10.2015 e fino alla data del 30.06.2016.

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

A pena di inefficacia della garanzia le operazioni finanziarie devono essere deliberate e stipulate o perfezionate dal soggetto finanziatore successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), successivamente alla data della delibera del Comitato.

In alternativa la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), alla delibera del Comitato.

Per ulteriori dettagli relativi alla delibera di concessione del finanziamento si rinvia al paragrafo 5.6.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di garanzia.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La richiesta di garanzia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario".

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si specifica che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, nonché tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda, il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

A corredo della richiesta di garanzia occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione:

- A) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento;
- B) Scheda programma di investimento e piano finanziario, illustrativi del progetto. In caso di imprese di nuova costituzione e di imprese per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito sia desumibile solo a seguito di valutazione prospettica, il finanziamento garantito non potrà essere superiore all'80% dell'investimento.
- C) Dichiarazione relativa alle condizioni di cui al paragrafo 3.3 lettera i) delle "esclusioni";
- D) Dichiarazione della dimensione aziendale;
- E) Dichiarazione sugli aiuti illegali;
- F) Dichiarazione ambientale;
- G) Documentazione per la valutazione del merito creditizio:

- a. per le sole società di capitali, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia: copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- b. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- c. per le sole imprese in contabilità semplificata, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia: ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- d. conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia;
- e. conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento;
- f. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza;
- g. in caso di imprese di nuova costituzione deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa contenente:
 - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

--

H) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

<i>N.B. Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione</i>

I) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i), accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

J) Idonea documentazione attestante il necessario incremento del patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto al paragrafo 5.2 punto 1);

K) Dichiarazione attestante:

-il possesso del criterio di premialità: livelli occupazionali prima dell'investimento e quelli previsti dopo l'effettuazione dell'investimento;

L) Autorizzazione dell'impresa al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;

M) Dichiarazione di conoscere ed accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

N) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili.

Le domande di garanzia mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Qualora dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

L'impresa può inserire in piattaforma ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito del credito.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

L'impresa può successivamente alla presentazione della domanda ed entro la data di concessione della garanzia da parte del soggetto gestore, richiedere una diversa banca finanziatrice rispetto a quella indicata nella scheda di cui al punto A). Nel qual caso dovrà essere inoltrato anche l'allegato di cui al punto A) sottoscritto dal nuovo soggetto finanziatore. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC firmata digitalmente.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4).
- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le richieste di garanzia sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande presentate dalle imprese aventi unità locale nei Comuni di piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, nonché dalle imprese ubicate nelle aree di crisi (rif delibera di Giunta Regionale 199/2015 e s.m.i.), sono istruite con priorità, rispetto alle altre richieste secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale (Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3;
- c) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 8) e del punto 16) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 5 a 8 e al punto 16 del medesimo paragrafo.

Con riferimento ai punti 3) e 4) del paragrafo 2.2., per le imprese sarà verificato:

1) il possesso (fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00) del seguente parametro: il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo deve risultare pari o superiore al 5%, per le imprese turistiche, e al 2% per le imprese commerciali culturali e del terziario, in uno degli ultimi due bilanci chiusi.

Laddove in entrambi gli ultimi due bilanci approvati, l'impresa evidenziasse un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 2%, per le imprese commerciali culturali e del terziario, o al 5%,

per le imprese turistiche , il presente parametro è considerato soddisfatto qualora allegata alla domanda sia fornita:

- idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto, rispetto all'ultimo bilancio approvato, è avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio. Per patrimonio netto si intende:

- i) per le società di capitale, il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;
- ii) per le società di persone e per le imprese individuali, il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto dei crediti, anche sottoforma di prelevamenti, verso i soci o verso il titolare e integrato del valore dei beni immobili, al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami, di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare. Il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato, o dal valore della rendita catastale moltiplicato per 200 (o 150 in caso di terreni agricoli).

2) la capacità di far fronte secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere al servizio complessivo del debito, fatta eccezione per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare specifiche relative al contenuto di documenti presentati o informazioni aggiuntive, nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario. La richiesta di integrazione sarà inviata all'impresa tramite il portale www.toscanamuove.it.

In questi casi, i termini di istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

Le domande di garanzia sono archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione né al soggetto finanziatore né al soggetto richiedente.

Il soggetto gestore qualora siano presenti i requisiti per richiedere l'intervento di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 richiederà all'impresa di inserire in piattaforma le dichiarazioni previste dal Fondo stesso. Tali dichiarazioni dovranno essere inserite entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione di garanzia.

Inoltre il soggetto gestore richiederà al soggetto finanziatore l'attestazione:

- I. dell'inesistenza di suoi crediti nei confronti dell'impresa scaduti da oltre i 180 giorni;
- II. dell'inesistenza dell'eventuale classificazione dell'impresa richiedente da parte sua tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
- III. dell'eventuale utilizzo del Nuovo Plafond PMI – Investimenti di Cassa Depositi e Prestiti .

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabilite, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 8) e al punto 16) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del programma di investimento;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione relativa al progetto di investimento.

Le cause di inammissibilità di cui sopra impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione di cui al paragrafo 5.4.

E' altresì causa di inammissibilità l'esito negativo della valutazione di cui al paragrafo 5.4.

5.4 Valutazione dei programmi di investimento

Tutti i programmi di investimento che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione, finalizzata alla verifica della corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione si articolerà in due sottofasi:

Fase 1: valutazione finalizzata a verificare il seguente criterio di selezione:

- a) la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente regolamento;
- b) la validità economica finanziaria del programma di investimento e congruità delle spese previste.

Fase 2: a parità di data di presentazione della domanda, sarà data priorità all'investimento che favorisce il mantenimento dell'occupazione.

5.5 Concessione della garanzia

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore di cui al paragrafo 1.3, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione e comunque entro e non oltre il 31.10.2016.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi, all'invio, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), della delibera di concessione della garanzia alle imprese ammesse. Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all'invio, tramite PEC o fax, della delibera di concessione della garanzie ai soggetti finanziatori.

Il soggetto gestore provvede, entro 15 giorni dalla delibera di non accoglimento della domanda di garanzia, a comunicare, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), l'esito negativo motivato alle imprese non ammesse. Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività:

- a) alla delibera di concessione della garanzia del fondo;
- b) in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, alla delibera del Comitato.

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C o fax, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta (a mezzo P.E.C o fax) una delibera di un nuovo soggetto finanziatore che, in caso di controgaranzia, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla data di delibera di concessione della garanzia del fondo, o in caso di controgaranzia, entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.

5.7 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, a condizione che almeno il 25% dell'importo del finanziamento sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione al fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

Il soggetto gestore può, con delibera in nome e per conto della Regione Toscana, concedere una proroga del termine dell'erogazione per il restante 75% della durata massima di tre mesi, a condizione che sia presentata un'istanza adeguatamente motivata da parte del soggetto finanziatore o dall'impresa prima della scadenza del termine stesso.

Entro i due mesi successivi all'erogazione, i soggetti finanziatori devono inviare al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata, che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa Regione – Banche – Soggetto gestore;
- f. la data di scadenza della prima rata;
- g. le eventuali rate di preammortamento.

Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

I soggetti finanziatori devono inviare copia della intimazione di pagamento come definita al paragrafo 7.1, tramite P.E.C. o fax. , salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.

6. VARIAZIONI, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E RENDICONTAZIONE

6.1 Variazioni

I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, le informazioni in loro possesso relative:

- a. a variazioni all'assetto proprietario delle imprese;
- b. alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. alle variazioni delle finalità di investimento inizialmente previste;
- e. alle variazioni dell'importo finale dell'investimento;
- f. alle variazioni di cui al successivo paragrafo 6.2.

I soggetti finanziatori devono informare il soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con l'impresa accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis

che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con l'impresa e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l'impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

Le imprese beneficiarie della garanzia devono comunicare, tramite portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

Le imprese beneficiarie devono presentare istanza di variazione al soggetto gestore relative alla forma societaria e assetto proprietario e alle finalità di investimento tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti al paragrafo 3.3 ed i requisiti previsti per l'ammissione alla garanzie. In caso l'investimento sia realizzato per un importo inferiore rispetto all'investimento ammesso il soggetto gestore procederà al ricalcolo dell'aiuto e procederà alla revoca del medesimo qualora la sua entità dovesse superare l'intensità di aiuto prevista dal regolamento.

Il soggetto gestore comunica, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.

6.2 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa - Accolli

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la garanzia concessa è confermata d'ufficio.

La domanda di trasferimento della garanzia, nei casi suindicati e nel caso di accollo, deve essere presentata da parte del nuovo soggetto/dell'impresa, al soggetto gestore sul portale <http://www.toscanamuove.it>, entro 30 giorni dalla delibera di variazione del soggetto finanziatore. Alla domanda di trasferimento di garanzia deve essere allegata la delibera di variazione del soggetto finanziatore.

Il soggetto subentrante deve:

- essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
- continuare ad esercitare l'impresa e assumere gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nei casi suddetti, il soggetto gestore adotta un atto di trasferimento della garanzia già concessa in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione della garanzia originaria.

La mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca dell'agevolazione in termini di ESL.

Qualora nell'operazione finanziaria ammessa subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti formali per l'ammissione e/o si verifichi alienazione, distrazione o cessione degli investimenti, pur mantenendo in essere la garanzia il soggetto gestore procede alla revoca dell'agevolazione ai sensi del paragrafo 8.2.

La revoca dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, è disposta altresì qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti al successivo paragrafo 6.3.

Laddove, successivamente al trasferimento della garanzia si debba procedere alla revoca dell'agevolazione, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente beneficiario.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto ammesso all'agevolazione, salve eventuali variazioni debitamente comunicate dal soggetto beneficiario e autorizzate dal soggetto gestore nei limiti e nelle modalità consentite dal precedente paragrafo 6.1;
2. completare la realizzazione del progetto entro e non oltre il 31.03.2017; per data di completamento del progetto si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato dall'impresa e riferito al progetto d'investimento ammesso;
3. conservare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto di investimento, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile dell'operazione ammessa, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per dieci anni dalla data in cui è concessa la garanzia;
4. comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
5. rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
6. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma di investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al regolamento ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta;
7. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 1828/2006; in particolare il Beneficiario è tenuto ad informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale parte FESR 2007-2013 secondo le direttive dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, relativo a "responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico" e, sulla base del suddetto Regolamento, secondo le indicazioni del Piano di Comunicazione adottato dalla Regione Toscana, reperibile sul sito Internet <http://www.regione.toscana.it/por-creo/comunicazione-e-informazione>;
8. rispettare le regole sul cumulo di cui al paragrafo 3.7;

9. comunicare l'eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, mediante portale <http://www.toscanamuove.it>;

10. mantenere per tutta la durata della realizzazione dell'investimento i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:

- a. essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori;
- b. essere in regola con la normativa antimafia (in caso di aiuto superiore ad euro 150.000);
- c. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - 1) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - 2) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹²;
 - 3) inserimento dei disabili¹³;
 - 4) pari opportunità¹⁴;
 - 5) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - 6) tutela dell'ambiente¹⁵;
- f. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie e dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.2. punti 5 e 6;
- g. mantenere i livelli occupazionali previsti per il periodo di svolgimento del progetto di investimento, qualora previsto nel progetto.

11. mantenere per tutta la durata dell'investimento, nonché per i 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- (a) la sede legale o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);
- (b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- (c) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare e di altre leggi speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- (d) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo

¹² D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

¹³ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹⁴ D.Lgs. n. 198/2006.

¹⁵ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto.

12. inviare al soggetto gestore, tramite portale <http://www.toscanamuove.it>, una comunicazione della conclusione del progetto di investimento, entro 3 mesi dalla data di completamento dello stesso come definita al precedente punto 2.

6.4 Dimostrazione delle spese ammissibili

Le spese ammissibili saranno oggetto di controllo a campione ai sensi del successivo paragrafo 8.1.

Le spese ammissibili devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il termine di completamento dell'investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concessa la garanzia.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

*"Documento contabile finanziato a valere sul POR CReO FESR Toscana 2007 - 2013 – Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione - ammesso per l'intero importo o per l'importo di
Euro"*

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del dipendente retribuito, corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento;
- ogni altra documentazione attinente.

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore con riferimento agli attivi materiali ed immateriali entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento

L'impresa deve inviare, tramite portale <http://www.toscanamuove.it> la comunicazione di conclusione del progetto di investimento entro 3 mesi dalla data di completamento dello stesso come definita al precedente punto 2.

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore con riferimento agli attivi materiali ed immateriali, in caso di controllo a campione:

Tabella riepilogativa dei costi sostenuti e dei pagamenti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO

7.1 Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento dell'impresa, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando all'impresa inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.

Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite

P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

7.2 Cessione del credito garantito

I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

7.3 Procedure di recupero dei crediti

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale irrecuperabilità del credito.

Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo la concessione della garanzia, il soggetto gestore effettua i controlli a campione pari al 10%, dei beneficiari ammessi e con i finanziamenti erogati, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 9 a 15, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

B. Dopo la realizzazione dell'investimento, il soggetto gestore effettua i seguenti controlli in loco e documentali, su un campione pari ad almeno il 10% di soggetti beneficiari della garanzia con operazioni finanziarie erogate, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 5, 6 e 7, al fine di verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal bando, nonché in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.3 e del rispetto dei requisiti previsti per l'ammissibilità degli investimenti effettuati di cui ai paragrafi 3.1 e 3.3.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e la conseguente **revoca dell'aiuto** come disciplinata al successivo paragrafo 8.2.

8.2 Revoca e recupero dell'aiuto

Costituiscono cause **di revoca**¹⁶ dell'aiuto:

1. inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso;
2. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1;
3. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
4. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 9 a 15 del paragrafo 2.2 e il mancato rispetto delle finalità previste dal presente regolamento;
5. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal paragrafo 6.3;
6. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12.

Nei casi suddetti l'agevolazione è revocata da parte del soggetto gestore e l'impresa è tenuta a corrispondere alla Regione Toscana l'ammontare dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal soggetto gestore all'impresa in sede di ammissione alla garanzia.

Le procedure di revoca e recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore la rinuncia alla garanzia. In caso di rinuncia comunicata oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria, come indicato al paragrafo 8.4.

8.4 Rimborso forfetario a carico del beneficiario

Nei seguenti casi:

- a) revoca, nei casi previsti dal paragrafo 8.2, dell'agevolazione successiva all'adozione della delibera di concessione della garanzia;
- b) rinuncia da parte dell'impresa, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore

è disposto a carico dell'impresa il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi per l'istruttoria e dei costi per eventuali variazioni¹⁷ sulla base di tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 505/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della stessa da parte dell'impresa. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del

¹⁶ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

¹⁷ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.

Operazione finanziaria garantita	Costo di sola istruttoria	Costi di istruttoria di variazione
Importo inferiore a € 25.000,00 (Microcredito)	Euro 280,00 oltre IVA	Euro 75,00 oltre IVA
Importo superiore a € 25.000,00	Euro 600,00 oltre IVA	Euro 145,00 oltre IVA

8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del paragrafo 8.2, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima.

La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:

1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.6 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.7 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
3. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 7.1.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;

- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Elisa Nannicini Responsabile pro tempore del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica elisa.nannicini@regione.toscana.it.

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C. Tel. 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
3. Artigiancassa S.p.A. Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso¹⁸ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, le imprese beneficiarie saranno incluse nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

¹⁸ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Ai fini del regolamento, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15-12-2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59
- ✓ LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ✓ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

- ✓ D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- ✓ D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- ✓ D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale